



Ordinanza Sindacale n° 38 del 15/07/2019

**OGGETTO: DIVIETO ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
SU AREE PUBBLICHE NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ O COMUNQUE IN GIORNO
DI MERCATO SETTIMANALE.**

SINDACO

CONSIDERATO che in questo ultimo periodo in occasione della giornata adibita a mercato settimanale, si sta registrando un proliferare di titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli non titolari di posteggi al mercato settimanale, che stazionano nei pressi dell'area a mercato, creando intralcio alla circolazione e concorrenza sleale anche ai titolari di posteggio al mercato che pagano regolarmente la tosap;

VISTO l'art. 27 comma 2 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato dal Commissario ad Acta con provvedimento n. 1 del 15 marzo 2001, ove viene vietata la vendita dei prodotti da parte dei titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli, nel raggio di metri 200 dal mercato settimanale ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui è effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico;

CHE al fine di garantire i titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli, titolari di posteggio nell'area adibita a mercato settimanale e migliorare la viabilità, si reputa opportuno vietare la vendita dei prodotti nella giornata di mercato settimanale, a tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli che non siano titolari di posteggio, autorizzando gli stessi, o chi lo vorrà, di partecipare al sorteggio e se sorteggiati vendere la propria merce dentro l'area adibita a mercato, così pagando la tosap;

ORDINA

1- Il divieto di vendita in tutto il territorio comunale, nella giornata di mercato settimanale, a tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli, non titolari di posteggio nell'area mercatale o di posti già autorizzati;

2- Consentire, a chi lo vorrà, di partecipare al sorteggio che si svolge ogni venerdì e se sorteggiati, vendere i loro prodotti dentro l'area mercatale pagando la tosap;

3- Che copia della presente ordinanza venga notificata ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli non titolari di posteggio presso l'area adibita a mercato settimanale o di posti già autorizzati, che esercitano la loro attività nel nostro territorio;

4- Per i trasgressori troveranno applicazione le sanzioni previste in materia di violazione ordinanze sindacali ed in caso di recidività potrebbero essere applicate anche quelle previste dal C.P.

5- Il personale del Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, sono incaricati alla vigilanza ed esecuzione della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo comune e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e affissa nei pubblici esercizi e spazi preposti allo scopo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Sicilia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Castel di Iudica, 15/07/2019

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.